



Città di Gallipoli

POLIZIA MUNICIPALE

Servizi Esterni

Ordinanza n. 486 del 17/11/2022

Oggetto: Istituzione divieto di transito e sosta ambo i lati su via G. B. Vico e lungomare G. Galilei, dal 21 el 28 novembre 2022. Lavori su rete elettrica - SCIE s.r.l.

PREMESSO che:

1. con istanza prot. n. 75484 del 16/11/2022, la ditta SCIE S.r.l., chiedeva la predisposizione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di transito e sosta su via Ariosto e Lungomare G. Galilei, al fine di eseguire dei lavori sulla rete elettrica per conto di ENEL S.p.a.;
2. salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere di conseguenza;

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 15/2021 con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di direzione del settore Polizia Locale;
- l'artt. 5, comma 3, 7 e l'art. 37 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'autorizzazione prot. n. 68788 del 10/12/2021, rilasciata dal settore Reti infrastrutturali e lavori pubblici;
- il parere positivo espresso in calce alla suddetta istanza dal responsabile del servizio circolazione e segnaletica stradale di questo Comando;

ORDINA

dal 21 al 28 novembre 2022, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, e comunque, decorse 48 ore dall'apposizione della relativa segnaletica stradale:

1. l'istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata ambo i lati su

lungomare Galileo Galilei, corsia lato terra, nel tratto compreso tra via Tommaseo e via Ariosto;

2. l'istituzione del divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata ambo i lati su **via Ariosto**, nel tratto compreso tra via G. B. Vico e lungomare G. Galilei;

Prescrizioni:

- Al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, l'occupazione dovrà essere resa visibile mediante segnali luminosi e/o tramite strisce rifrangenti, da realizzarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 175 Reg. Att. C.d.S. in materia di ostacoli localizzati all'interno o in prossimità della carreggiata;
- La regolamentazione del traffico, ove si renda necessario e non possa essere garantita mediante segnaletica temporanea, dovrà avvenire a mezzo di apposito personale incaricato della ditta.

Deroghe:

- I veicoli utilizzati dalla ditta esecutrice i lavori;
- Durante gli orari di non operatività del cantiere, la strada oggetto dei suddetti lavori, compatibilmente con le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, dovrà essere percorribile dal transito veicolare, ad eccezione della sola area interessata dagli scavi e quella destinata alla sosta dei mezzi d'opera;

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line ed inviata alla ditta richiedente;
- Che il provvedimento sia attuato mediante apposizione della necessaria e prescritta segnaletica stradale a cura del richiedente e/o della società incaricata dei lavori, che avrà cura di comunicare, con almeno 48 ore di preavviso, l'apposizione della segnaletica per consentire i controlli da parte del Comando di P.L.;
- La Ditta esecutrice dei lavori avrà l'obbligo di verificare che lo stato dei luoghi sia idoneo al tipo di attività da svolgere, in particolare dovrà accertare a propria cura la tenuta del manto stradale e delle relative pertinenze in riferimento al peso di veicoli e/o strutture che dovrà ivi posizionare;
- La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta all'osservanza delle norme di sicurezza sui cantieri, ad apporre la prevista segnaletica di indicazione del cantiere ai sensi del Decreto del M.I.M.S. del 10/07/2002, a segnalare gli ostacoli secondo la normativa in vigore, provvedendo ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a ripristinare la segnaletica stradale eventualmente rimossa e/o danneggiata, secondo le seguenti prescrizioni:
 - i lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo;
 - i segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono avere colore di fondo giallo;
 - per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o

- intralcio per la circolazione;
- i segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada; gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002;
 - nei sistemi di segnalamento temporaneo, ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa;
 - non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro, a tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei; ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti;
 - in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (Figura II.382 All. Reg. Esec. C.d.S.) recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
 - il segnalamento deve essere adeguato alle velocità consentite ai veicoli;
 - in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (Figura II.383 All. Reg. Esec. C.d.S.), corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m.;
 - i segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi, salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione; in tali casi si applicano i dispositivi retroriflettenti integrativi;
 - i segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione; nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua;
 - deve essere garantita la visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali, delle barriere ed i delineatori speciali, dei delineatori flessibili ed i coni, dei segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali;
 - ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla; durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa; il segnale "LAVORI" (Figura II.383 All. Reg. Esec. C.d.S.) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa;
 - lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli);
 - i margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa; sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera;

- coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;
- i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (Figura II.398 All. Reg. Esec. C.d.S.);
- la segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi;
- i cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2 Reg. Esec. C.d.S.;
- le recinzioni di cui al comma 2 predetto devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione;
- se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m; detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (Figura II.402 All. Reg. Esec. C.d.S.);
- le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada; il limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto; il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h; quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare;
- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata, è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (Figure II.384, II.385 e II.386 All. Reg. Esec. C.d.S.); se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia; se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m, occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo;
- il sistema segnaletico temporaneo completo deve comprendere:
 - una segnaletica di avvicinamento situata a monte della zona pericolosa da segnalare;
 - una segnaletica di posizione collocata immediatamente a ridosso e lungo la zona interessata;
 - una segnaletica di fine prescrizione collocata a valle della zona interessata;
- l'allestimento della segnaletica stradale spetta al capo cantiere, che deve valutare le condizioni operative da affrontare e, di conseguenza, adottare la soluzione di

segnalazione temporanea più idonea tenendo conto che, in caso di carreggiata a doppio senso di marcia, se la larghezza della strettoia è inferiore a 2,80 mt. deve interrompere la circolazione e realizzare una deviazione di percorso, se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 mt.

- Il transito a senso unico alternato può essere regolato in tre possibili modi:
 - adottare il senso unico alternato a vista (se gli estremi del cantiere sono distanti non più di 50 mt. e con traffico modesto);
 - adottare il senso unico alternato con moviere;
 - adottare il senso unico alternato con semaforo.

A V V E R T E

- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- che chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Capo dello Stato;
- che il presente provvedimento è valido ai soli fini viabilistici, rimanendo in capo all'istante l'onere di attivarsi, presso gli Enti competenti, al fine del rilascio di eventuali ulteriori titoli abilitativi necessari per l'esecuzione delle opere *de quibus*, ivi comprese anche eventuali autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti proprietari degli ulteriori tratti stradali interessati dai lavori;
- che il responsabile del procedimento è l'Ass. di P.L. Dott. Antonio Verona.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro LEONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 17/11/2022

IL MESSO COMUNALE